

**CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE DEI CREDITI DELLA COMUNITÀ
ROTALIANA-KÖNIGSBERG**

ai sensi dell'articolo 24, comma 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 32 di data 30 dicembre 2011 e successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 19 di data 29 novembre 2012

**ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni che seguono stabiliscono le modalità ed i criteri per la concessione della rateazione del pagamento dei crediti della Comunità Rotaliana-Königsberg.

**ARTICOLO 2
DISPOSIZIONI COMUNI**

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 7 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con dell'Assemblea della Comunità n. 32 di data 30 dicembre 2011 e successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 19 di data 29 novembre 2012, la dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata in numero 72 rate mensili.
2. Il limite di ripartizione del pagamento richiamato al punto 1 può essere elevato fino ad un massimo di 120 rate mensili, su istanza del debitore, in presenza di situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore, quali:
 - a) calamità naturali;
 - b) gravi situazioni familiari o di salute;
 - c) altre particolari situazioni di rilevanza sociale.
3. Ai fini della valutazione delle fattispecie elencate al comma 2, la verifica della sussistenza dei presupposti compete al Servizio che ha accertato il credito, il quale dovrà valutare la richiesta del debitore.
4. Ciascuna delle condizioni elencate al comma 2 dovrà essere debitamente documentata ai fini della valutazione, da parte del Servizio competente, della sussistenza dei requisiti per l'estensione a 120 rate.
Resta comunque ferma la facoltà per l'Organo esecutivo della Comunità, nei casi non ricompresi nei punti precedenti, di concedere comunque con propria deliberazione l'estensione della rateazione a 120 rate con proprio provvedimento motivato qualora sussistano elementi meritevoli di tutela.
5. La scadenza delle rate è fissata l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad € 52,00.=.
7. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione qualora ometta di effettuare il pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In tale caso, il credito residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

ARTICOLO 3 PROCEDURA

1. La richiesta di rateazione deve essere presentata al Servizio competente in materia di entrate con istanza motivata, prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva. Nell'istanza devono essere evidenziate le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà che impediscono di onorare il debito in unica soluzione.
2. Nel caso in cui sia attivata la procedura di riscossione coattiva, la rateazione del pagamento viene concessa con le modalità di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come previsto dall'articolo 26, comma 1-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Per i crediti di natura non tributaria di importo superiore a ventimila euro il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato al parere positivo del Servizio che ha accertato il credito. Decorsi 30 giorni dalla data di richiesta del parere, si considera acquisito l'assenso all'istanza di rateazione, per un numero di rate come determinato negli articoli 7, punto 4, o, se inferiore, nel numero richiesto dal debitore, senza ulteriori gravami.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di rateazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Nel caso in cui la domanda o la documentazione presentata risultino incomplete, deve essere richiesta l'integrazione degli elementi mancanti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, commi 4 e 5 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e succ. mod. ed int., stabilendo un termine per la presentazione degli stessi non superiore a 30 giorni decorrenti dal giorno della notifica della richiesta.

ARTICOLO 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA RATEAZIONE DEI CREDITI

1. Salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Finanziario è competente all'adozione degli atti concernenti la concessione della rateazione del pagamento dei crediti della comunità. Al fine di agevolare i debitori, il Servizio competente mette a disposizione i modelli fac-simile di richiesta di rateazione in forma elettronica, sul portale della Comunità.
2. Nelle fattispecie previste al punto 2 dell'articolo 2 ed al punto 3 dell'articolo 7 sull'istanza del debitore si esprime l'Organo esecutivo della Comunità.

ARTICOLO 5 INTERESSI

1. Qualora il debito sia giunto a scadenza prima della presentazione della richiesta di rateazione, dalla data di scadenza del termine di pagamento fino al giorno antecedente quello di presentazione della domanda di rateazione si applicano gli interessi per ritardato pagamento determinati, in mancanza di specifiche

disposizioni di legge, in misura pari al saggio legale. Dal giorno della presentazione dell'istanza fino allo scadere della prima rata sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente fissato nella misura del 4,5%).

2. Il piano di ammortamento della rateazione è determinato sulla base di un interesse a tasso fisso in misura pari a quello previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con rata costante ed anticipata.
3. Gli interessi di cui ai punti 1 e 2 sono calcolati sulla base di un tasso annuo semplice, con riferimento all'anno civile.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO – RATEAZIONE DI IMPORTI FINO A 20.000,00.= EURO

1. Per semplificare le procedure di ammissione al beneficio della rateazione, qualora la richiesta riguardi importi di modesta entità, quantificati nella misura di 20.000,00.= euro fino alla data dell'istanza istanza, la dilazione è concessa a semplice richiesta motivata di parte, senza la presentazione di alcuna documentazione, nel seguente numero di rate:

↺ importi fino a 1.000,00.= euro	18 rate
↺ importi da 1.001,00.= euro a 2.000,00.= euro	36 rate
↺ importi da 2.001,00.= euro a 3.500,00.= euro	60 rate
↺ importi da 3.501,00.= euro a 20.000,00.= euro	72 rate.
2. Il numero di rate sopra individuato sarà comunque accordato tenendo conto dell'importo minimo della rata fissato in 52,00.= euro e fatta salva la facoltà del debitore di chiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO – RATEAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 20.000,00.= EURO PER PERSONE FISICHE

1. Nel caso di importi superiori a 20.000,00.- euro, al fine di valutare l'effettiva impossibilità di pagare in unica soluzione è necessario tener conto delle disponibilità liquide o facilmente liquidabili dal debitore.
2. A tal fine il debitore presenta la seguente documentazione:
 - ✓ idonea documentazione, rilasciata da banche o altri intermediari finanziari, concernente il patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell'anno antecedente la richiesta di rateazione. Sono comunque esclusi dalla valutazione i patrimoni accumulati su fondi pensione chiusi o aperti;
 - ✓ attestazione della situazione reddituale, con la quale la struttura competente determinerà lo scaglione di riferimento per la quantificazione del numero di rate, con uno dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà attestante la condizione economica;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730 o UNICO);

- c) nel caso in cui non vi sia l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia dei documenti rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali relativamente ai redditi (Modello CUD);
3. La sussistenza della condizione prevista al punto 1 è verificata nei casi in cui il debito ammonti ad un importo superiore al 20% del patrimonio mobiliare del debitore.
 4. Qualora non sia verificato il presupposto di cui al punto 2, il debitore potrà comunque fare richiesta di accesso al beneficio della rateazione facendo valere particolari condizioni che giustifichino la presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Su tale istanza si esprime l'Organo esecutivo della Comunità.
 5. Qualora sia verificato il presupposto di cui al punto 2, salvo diversa indicazione del competente Servizio nel parere di cui all'articolo 3, punto 3, il numero di rate da concedere è determinato in relazione all'entità del debito ed alle condizioni di reddito del debitore, per il valore pari alla media tra il numero minimo ed il numero massimo dei livelli indicati nella tabella richiamata al punto 6. Rimane comunque salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate.
 6. Nel determinare lo scaglione di riferimento per la quantificazione del numero di rate, si deve altresì tener conto della situazione familiare del debitore (numero di figli o familiari a carico), degli eventuali impegni finanziari assunti dallo stesso (rate dovute per estinzione di mutui, spese per affitto locali, spese mediche, spese per l'assistenza sanitaria, spese scolastiche, ecc.), nonché di ogni altra situazione soggettiva che influisca sulla sua condizione economica. In tali casi, lo scaglione di riferimento può essere determinato in uno o più livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla condizione economica dichiarata.
 7. In calce alle presenti disposizioni è riportata la tabella per la determinazione del numero di rate in relazione all'ammontare del debito ed alla condizione economica dichiarata relativa alle persone fisiche.
 8. Gli importi indicati in tale tabella, calcolati tenendo conto del tasso previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attualmente pari al tasso del 4,5%, possono essere rideterminati con atto del Responsabile del Servizio competente, nel caso di variazioni del medesimo tasso di interesse superiori al punto percentuale, al fine di garantire un equo trattamento a tutti i debitori.

ARTICOLO 8 VARIAZIONI AL PIANO DI AMMORTAMENTO

1. È facoltà della Comunità disporre la compensazione tra il debito residuo della rateazione e gli eventuali pagamenti che La Comunità stessa debba eseguire a favore del soggetto beneficiario della dilazione in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, tramite regolazione contabile con emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. In tal caso, qualora necessario, si provvede alla modifica del piano di ammortamento ed alla rideterminazione della rata mensile.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

1. Le disposizioni dettate con la presente si applicano esclusivamente ai procedimenti di concessione della rateazione dei crediti della Comunità iniziati successivamente alla data di adozione di questa deliberazione ed ai procedimenti in corso alla medesima data per i quali non risulti adottato il provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di concessione dell'agevolazione di pagamento.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE relativamente a persone fisiche, aventi un debito di importo superiore a 20.000,00.= euro. Il numero di rate maggiore indica il numero massimo di rate concedibili, mentre quello minore indica il numero minimo delle stesse. L'importo delle rate è riportato in via puramente indicativa, essendo stato calcolato applicando il tasso attualmente in vigore, pari al 4,5%.

IMPOR TO DEL DEBITO: tra 20.000,00.= e 25.000,00.= euro

CONDIZIONI DI REDDITO	n. rate	importo rata	n. rate	importo rata
0 - 10.000,00 euro	72	316,28 - 395,36	36	592,69 - 740,87
10.000,00 - 20.000,00 euro	72	316,28 - 395,36	30	703,45 - 879,32
20.000,00 - 30.000,00 euro	66	341,35 - 426,69	24	869,66 - 1.087,08
oltre 30.000,00 euro	54	408,28 - 510,35	0	-

IMPOR TO DEL DEBITO: tra 25.000,00.= e 40.000,00.= euro

CONDIZIONI DI REDDITO	n. rate	importo rata	n. rate	importo rata
0 - 10.000,00 euro	72	395,36 - 632,58	42	642,03 - 1.027,26
10.000,00 - 20.000,00 euro	72	395,36 - 632,58	36	740,87 - 1.185,41
20.000,00 - 30.000,00 euro	60	183,54 - 275,32	15	682,24 - 1.023,40
oltre 30.000,00 euro	42	254,68 - 382,02	0	-

IMPOR TO DEL DEBITO: tra 15.000,00.= e 20.000,00.= euro

CONDIZIONI DI REDDITO	n. rate	importo rata	n. rate	importo rata
0 - 10.000,00 euro	72	233,89 - 311,85	30	524,47 - 699,30
10.000,00 - 20.000,00 euro	72	233,89 - 311,85	24	649,17 - 865,57
20.000,00 - 30.000,00 euro	66	426,69 - 682,71	28	938,67 - 1.501,89
oltre 30.000,00 euro	60	464,32 - 742,92	0	-

IMPOR TO DEL DEBITO: tra 40.000,00.= e 50.000,00.= euro

CONDIZIONI DI REDDITO	n. rate	importo rata	n. rate	importo rata
0 - 10.000,00 euro	72	632,58 - 790,72	48	908,71 - 1.135,90
10.000,00 - 20.000,00 euro	72	632,58 - 790,72	42	1.027,26 - 1.284,07
20.000,00 - 30.000,00 euro	72	632,58 - 790,72	32	1.323,85 - 1.654,81
oltre 30.000,00 euro	66	682,71 - 853,39	0	-

IMPOR TO DEL DEBITO: oltre 50.000,00.= euro

CONDIZIONI DI REDDITO	n. rate	importo rata	n. rate	importo rata
0 - 10.000,00 euro	72	790,72 - ...	72	779,65 - ...
10.000,00 - 20.000,00 euro	72	790,72 - ...	48	1.135,90 - ...
20.000,00 - 30.000,00 euro	72	790,72 - ...	36	1.481,76 - ...
oltre 30.000,00 euro	72	790,72 - ...	0	-